

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO PREMIALE DA ATTRIBUIRE AI DOCENTI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE AI SENSI DEL COMMA 11BIS DELL'ART. 50 DELLA LEGGE PROVINCIALE 20 GIUGNO 2016, N. 20.


Premesso che:

il comma 11 bis dell'articolo 50 della Legge Provinciale 20 giugno 2016. n. 10 prevede che "...il personale docente assunto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, può impegnarsi a garantire la permanenza effettiva per almeno cinque anni scolastici nella sede assegnata e individuata dalla Giunta provinciale quale sede periferica, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio. A tal fine la Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma e la contrattazione collettiva provinciale decentrata definisce il riconoscimento di un apposito punteggio premiale...".

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 719 di data 27 aprile 2018 ha individuato le sedi considerate periferiche ai sensi del citato comma 11bis dell'articolo 50 della L.P. 10/2016 e le modalità di attuazione del comma 11bis medesimo.

Ciò premesso, il giorno 18 luglio 2018, ad ore 11.30 in una sala riunioni della sede del Dipartimento della conoscenza in via Gilli, n. 3, Trento, ha avuto luogo l'incontro fra le delegazioni della parte pubblica rappresentative del Dipartimento della conoscenza e delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale docente della scuola a carattere statale.

Le parti, a conclusione dell'incontro, convengono e sottoscrivono il seguente:



ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO PREMIALE DA ATTRIBUIRE AI  
DOCENTI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE AI SENSI DEL COMMA 11BIS  
DELL'ART. 50 DELLA LEGGE PROVINCIALE 20 GIUGNO 2016, N. 20.

Art. 1

*Punteggio premiale*

1. A partire dalle operazioni di mobilità previste per l'anno scolastico 2022/2023, al personale docente che abbia garantito la continuità didattica su una delle sedi periferiche individuate dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 719 di data 27 aprile 2018, sarà attribuita d'ufficio una maggiorazione di punteggio valida per le operazioni di mobilità definitiva provinciale pari a punti 30.
2. Il punteggio di cui al precedente comma sarà attribuito solo se il docente non ha presentato domanda di mobilità nei cinque anni precedenti.
3. La permanenza sulla sede periferica dopo il quinto anno consecutivo garantisce 6 punti aggiuntivi ogni anno. Tale punteggio aggiuntivo matura anche in caso di domanda di trasferimento presentata e non soddisfatta.
4. Per la valutazione del servizio effettivo sulla sede periferica si rimanda ai criteri previsti nelle note delle tabelle di valutazione per i trasferimenti.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Livia Ferrario  
Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza

Alessandro Daldoss  
Direttore dell'Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico

Per la parte sindacale:

per FLC – C.G.I.L.

per C.I.S.L. SCUOLA

per U.I.L. scuola

per FGU settore GILDA degli Insegnanti:

